

Causa Bigioni e altri c. Italia – Prima Sezione – 18 gennaio 2024 (ricorsi 39182/11 e altri)

Diritto a un processo equo – Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge entrata in vigore a contenzioso iniziato - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano casi nei quali le parti private, in diversi giudizi intentati contro l'INPS, sono risultate soccombenti in ragione dell'entrata in vigore – a contenzioso già iniziato – di disposizioni di legge interpretative delle norme che i vari giudici erano chiamati ad applicare e che hanno indotto i giudicanti a preferire l'interpretazione sfavorevole ai ricorrenti.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Agrati e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 150) e *Maggio e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. ancora il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 70) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

La Corte EDU assegna ai ricorrenti somme a titolo di danno sia materiale sia morale e a titolo di rifusione delle spese.